

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI ALTO MALCANTONE

del 30 settembre 2019

INDICE

Art.	1	Campo di applicazione
Art.	2	Scopo della videosorveglianza
Art.	3	Definizioni
Art.	4	Modalità di sorveglianza
Art.	5	Principi
Art.	6	Trasmissione di dati a terzi
Art.	7	Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
Art.	8	Organo responsabile
Art.	9	Approvazione e entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI ALTO MALCANTONE

Il Consiglio Comunale di Alto Malcantone, visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

- Art. 1 Campo di applicazione**
1. Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Alto Malcantone eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatarî.
 2. Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).
- Art. 2 Scopo della videosorveglianza**
- La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.
- Art. 3 Definizioni**
- a) Videosorveglianza dissuasiva
1. Con videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza ed all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico di uso comune.
 2. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine, indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri di privacy.
 3. L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione dei responsabili.
- b) Videosorveglianza osservativa
1. Con videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
 2. La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.
- Art. 4 Modalità di sorveglianza**
1. La videosorveglianza avviene in modalità dissuasiva e osservativa.
 2. Laddove sono date concrete e reali necessità di videosorveglianza secondo il capoverso 1, essa avviene in modo fisso e nelle seguenti modalità:
 - a) A tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza.
 - b) A tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una particolare criticità momentanea per la sicurezza.
 3. Le videocamere sono segnalate in modo ben visibile con indicazione dell'organo responsabile.
- Art. 5 Principi**
1. Gli utenti dei beni pubblici di uso comune sono adeguatamente informati sull'area sorvegliata e sulle modalità di videosorveglianza.

2. Le modalità di videosorveglianza devono essere idonee agli scopi per cui la si predispone e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella sfera dei diritti personali e scopo perseguito.
 3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
 4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.
- Art. 6 Trasmissione di dati a terzi**
1. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
 2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
- Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**
1. Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 168 ore (7 giorni).
 2. È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.
- Art. 8 Organo responsabile**
1. Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
 2. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
 3. Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.
- Art. 9 Approvazione e entrata in vigore**
1. Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore, successivamente all'ottenimento dell'approvazione della Sezione degli Enti Locali.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Giovanni Berardi



Il Segretario:

Daniele Mazzali

Per il Consiglio comunale

Presidente:
Gabriele Widmer



Il Segretario:
Daniele Mazzali

Approvato dal Municipio con Risoluzione 1007 del 26 agosto 2019
Approvato dal Consiglio comunale in data 30 settembre 2010
Ratificato dalla Sezione enti locali il 14 aprile 2020 con risoluzione no. 9-RE-15505
Ratificato dalla Sezione enti locali il 3 agosto 2021 – incarto 001538